



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE - VALORIZZAZIONE AMBIENTE E
RISORSE NATURALI - SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI

(cod. DP.A2.03.2M.01) SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2187 DEL 14-04-2021

OGGETTO: D.LGS. N. 152/06 E SS.MM.II. – ART. 29-QUATER - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) IN FAVORE DELLA DITTA CASSETTA PIETRO PER L'ESERCIZIO DELL'INSTALLAZIONE IPPC ESISTENTE DESTINATA ALL'ALLEVAMENTO INTENSIVO COSTITUITO DA PIU' DI 40.000 POSTI POLLAME E PIU' DI 2.000 POSTI SUINI, SITO VIA MONTI, 16 DEL COMUNE DI CERCEMAGGIORE (CB).

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
GIUSEPPE GEREMIA

Campobasso, 14-04-2021

PER IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTE:

- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;
- la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo dell’apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n. 321 del 30/06/2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute;
- la D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 concernente il “Conferimento incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la salute, ai sensi dell’articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7 e dell’articolo 21, comma 1, della Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”;
- la D.G.R. n. 51 del 05/02/2020 con la quale, tra l’altro, è stato differito il termine di scadenza dell’incarico del Direttore del II Dipartimento;
- la D.G.R. n. 74 del 21 febbraio 2020 avente ad oggetto: “Incarichi di direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale – D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Esecuzione”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante le “Norme in materia Ambientale”;

VISTI, in particolare:

- il Titolo I recante i “*Principi generali delle procedure per la valutazione integrata ambientale strategica (VAS) per la valutazione d’incidenza e l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)*” che tra le finalità del punto 1 elenca le norme di recepimento ed attuazione;
- il Titolo III-bis recante le disposizioni relative alle procedure per la gestione e il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTO il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 avente per oggetto: “*Testo unico delle leggi sanitarie*”;

VISTO il D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999, avente per oggetto: “*Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose*”;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 avente per oggetto: “*Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372*”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008, emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo Economico e con il Ministero della Salute, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dall’ex D.Lgs. n. 59/2005;

VISTA la Direttiva 2010/75/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 *relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento)*;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 recante le “*Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69*”, e in particolare l’articolo 4, comma 5;

VISTO il D.Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010, avente per oggetto: “*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa*”;

VISTO il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 avente per oggetto: “*Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento)*”;

VISTO il D.M. 7 aprile 2006, recante i “*Criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale*”

dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 152/1999;

VISTO il D.M. n. 5046 del 25 febbraio 2016, recante i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato;

VISTI il Piano Tutela delle Acque e il Piano Nitrati della Regione Molise, approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 25 del 6/02/2018;

VISTA la delibera n. 580 del 30/05/2007 con la quale la Giunta Regionale ha determinato le tariffe da porre a carico dei gestori per le attività istruttorie propedeutiche al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali;

VISTE le delibere n. 678 del 20 giugno 2007 e n. 541 dell'8 agosto 2012, con le quali la Giunta Regionale ha affidato all'ARPA Molise le istruttorie relative alle istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

VISTA la convenzione stipulata tra Regione Molise e ARPA Molise per l'esame delle pratiche per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

VISTA la legge regionale n. 10 del 23 marzo 2010, recante "Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale" e ss.mm.;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 176 del 20 marzo 2012 avente per oggetto "Direttiva in merito alle competenze dirigenziali in applicazione della L.R. 10/2010 e ss.mm.";

PRESO ATTO che:

- con nota in data 3/09/2018, acquisita al prot. llo dell'Ente al n. 113157 del 5/09/2018, in atti, il Sig. CASSETTA Pietro, nato a Cercemaggiore (CB) il 3/04/1965, ha inoltrato istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio del proprio impianto IPPC esistente destinato all'allevamento intensivo costituito da più di 40.000 posti pollame e più di 2.000 posti suini, sito in Via Monti, 16 del Comune di Cercemaggiore (CB);

RILEVATO che:

- l'allevamento, nel suo complesso, è composto da n. 4 capannoni destinati all'allevamento intensivo di pollame da carne (con capacità complessiva superiore a 40.000 posti) e n. 2 capannoni destinati all'allevamento di suini da ingrasso, così suddiviso:

Allevamento intensivo di polli da carne

Capannone A	superficie utile m ² 1.545,60	n. max capi per ciclo: 20.092	n. cicli/anno: 4,5
Capannone C	superficie utile m ² 1.545,60	n. max capi per ciclo: 20.092	n. cicli/anno: 4,5
Capannone E	superficie utile m ² 938,12	n. max capi per ciclo: 12.195	n. cicli/anno: 4,5
Capannone F	superficie utile m ² 1.854,87	n. max capi per ciclo: 24.113	n. cicli/anno: 4,5

Allevamento intensivo di suini da ingrasso

Capannone G1	superficie utile m ² 1.288,00	n. max capi per ciclo: 1.300	n. cicli/anno: 1,6
Capannone G1	superficie utile m ² 1.288,00	n. max capi per ciclo: 1.300	n. cicli/anno: 1,6

- l'azienda è ubicata sui terreni iscritti al Catasto è ubicato al foglio n. 49 p.lle 773, 775, 776, 768, 478, 550, 552 del Comune di Cercemaggiore (CB);

- l'impianto non è collocato all'interno di SIC e/o ZPS;

PRESO ATTO che, in riferimento al provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la ditta di che trattasi ha presentato, in allegato all'istanza, la seguente documentazione, in atti, così come integrata e modificata nel corso del procedimento istruttorio:

Istanza di autorizzazione integrata ambientale

Elaborati tecnici:

- Relazione Tecnica
- Elaborato topografico in scala adeguata
- Stralcio mappa catastale
- Lay-out dell'impianto in scala adeguata (capannone A, C e D)
- Planimetria dell'impianto - emissioni in atmosfera

- Valutazione preliminare di impatto acustico
- Planimetria con indicazione delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti
- Planimetria ubicazione servizi
- Planimetria sistema degli scarichi idrici
- Relazione tecnica integrativa per l'adeguamento alle BAT
- Relazione descrittiva riguardante la rete di raccolta delle acque di scarico
- Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)
- Sintesi non tecnica
- Relazione di riferimento
- Piano di Monitoraggio e Controllo

Schede tecniche:

- Scheda A – Identificazione dell'impianto
- Scheda B – Precedenti autorizzazioni dell'impianto e norme di riferimento
- Scheda C – Capacità produttiva
- Scheda D - Materie ed intermedi
- Scheda E – Emissioni
- Scheda F – Sistemi di contenimento
- Scheda G – Rifiuti
- Scheda H – Energia
- Scheda I – Allevamenti

Allegati amministrativi:

- Bonifici versamenti AIA
- Consenso pubblicazione documentazione e trattamento dati

DATO ATTO che, nello specifico, la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) avanzata dalla ditta di che trattasi, riguarda l'esercizio dell'attività principale **IPPC codice 6.6 lett.re (a) e (b)** dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., di **"allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti"** e **"allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti"**;

RILEVATO che nell'allevamento di che trattasi si prevedono le seguenti capacità produttive massime annuali:

Allevamento intensivo di pollame (nei capannoni A, C, E ed F):

Capacità produttiva massima per ciclo	76.000 capi (al netto della mortalità)	
	N. cicli di ingrasso/anno:	4,5
	Periodo di vuoto sanitario:	15 – 20 gg.
Capacità produttiva massima per anno	342.000 capi (al netto della mortalità)	
	Produzione stimata di carne/anno:	1.026 Mg

Allevamento intensivo di suini (nei capannoni G1 e G2):

Capacità produttiva massima per ciclo	2.600 capi	
	N. cicli di ingrasso/anno:	1,6
Capacità produttiva massima per anno	4.160 capi	
	Produzione stimata di carne/anno:	582,40 Mg

DATO ATTO che:

- la ditta prevede di produrre annualmente circa 20 Mg/anno di lettiera esausta e 50 m³ di acque di lavaggio dei capannoni (di cui 30 m³ derivanti dai capannoni avicoli e 20 m³ derivanti dall'allevamento dei suini);
- gran parte della lettiera esausta sarà conferita a ditte esterne, le quali si occuperanno anche del carico direttamente dai ricoveri a fine ciclo; la restante parte verrà distribuita sui terreni a disposizione dell'azienda;
- le acque di lavaggio provenienti dai capannoni dedicati all'allevamento degli avicoli, verranno utilizzati, a scopo agronomico, sui propri terreni agricoli coltivati a nonché utilizzati come erbai, pascoli, ecc., aventi una superficie complessiva di circa 50 ettari;

VISTO, a tal fine, il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), allegato al presente provvedimento sotto la lett.ra "B", quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che il processo produttivo proposto dalla società di che trattasi prevede, a carico delle matrici ambientali "aria" e "acque", il seguente assetto emissivo complessivo:

emissioni in atmosfera:

emissioni convogliate:

- E1 emissioni rilasciate dallo sfiato del silos 1 a servizio del capannone A ⁽¹⁾
- E2 emissioni rilasciate dallo sfiato del silos 2 a servizio del capannone A ⁽¹⁾
- E3 emissioni rilasciate dallo sfiato del silos 1 a servizio del capannone C ⁽¹⁾
- E4 emissioni rilasciate dallo sfiato del silos 2 a servizio del capannone C ⁽¹⁾
- E5 emissioni rilasciate dallo sfiato del silos 1 a servizio del capannone E ⁽¹⁾
- E6 emissioni rilasciate dallo sfiato del silos 2 a servizio del capannone E ⁽¹⁾
- E7 emissioni rilasciate dallo sfiato del silos 1 a servizio del capannone F ⁽¹⁾
- E8 emissioni rilasciate dallo sfiato del silos 2 a servizio del capannone F ⁽¹⁾
- E9 emissioni rilasciate dallo sfiato del silos 1 a servizio del capannone G1 e G2 ⁽¹⁾
- E10 emissioni rilasciate dallo sfiato del silos 2 a servizio del capannone G1 e G2 ⁽¹⁾
- E11 emissioni rilasciate dallo sfiato del silos 3 a servizio del capannone G1 e G2 ⁽¹⁾

- E12 emissioni rilasciate dal riscaldatore aria 1 Cikki 80 (pot. 0,08 MW) alimentato a GPL - capannone A ⁽²⁾
- E13 emissioni rilasciate dal riscaldatore aria 2 Cikki 80 (pot. 0,08 MW) alimentato a GPL - capannone A ⁽²⁾
- E14 emissioni rilasciate dal riscaldatore aria 3 Cikki 80 (pot. 0,08 MW) alimentato a GPL - capannone A ⁽²⁾
- E15 emissioni rilasciate dal riscaldatore aria 4 Cikki 80 (pot. 0,08 MW) alimentato a GPL - capannone A ⁽²⁾

- E16 emissioni rilasciate dal riscaldatore aria 1 Cikki 80 (pot. 0,08 MW) alimentato a GPL - capannone C ⁽²⁾
- E17 emissioni rilasciate dal riscaldatore aria 2 Cikki 80 (pot. 0,08 MW) alimentato a GPL - capannone C ⁽²⁾
- E18 emissioni rilasciate dal riscaldatore aria 3 Cikki 80 (pot. 0,08 MW) alimentato a GPL - capannone C ⁽²⁾
- E19 emissioni rilasciate dal riscaldatore aria 4 Cikki 80 (pot. 0,08 MW) alimentato a GPL - capannone C ⁽²⁾

- E20 emissioni rilasciate dal riscaldatore aria 1 Cikki 70 (pot. 0,07 MW) alimentato a GPL - capannone E ⁽²⁾
- E21 emissioni rilasciate dal riscaldatore aria 2 Cikki 70 (pot. 0,07 MW) alimentato a GPL - capannone E ⁽²⁾
- E22 emissioni rilasciate dal riscaldatore aria 3 Cikki 70 (pot. 0,07 MW) alimentato a GPL - capannone E ⁽²⁾

- E23 emissioni rilasciate dal riscaldatore aria 1 Cikki 70 (pot. 0,07 MW) alimentato a GPL - capannone F ⁽²⁾
- E24 emissioni rilasciate dal riscaldatore aria 2 Cikki 70 (pot. 0,07 MW) alimentato a GPL - capannone F ⁽²⁾
- E25 emissioni rilasciate dal riscaldatore aria 3 Cikki 70 (pot. 0,07 MW) alimentato a GPL - capannone F ⁽²⁾
- E26 emissioni rilasciate dal riscaldatore aria 4 Cikki 70 (pot. 0,07 MW) alimentato a GPL - capannone F ⁽²⁾
- E27 emissioni rilasciate dal riscaldatore aria 5 Cikki 70 (pot. 0,07 MW) alimentato a GPL - capannone F ⁽²⁾
- E28 emissioni rilasciate dal riscaldatore aria 6 Cikki 70 (pot. 0,07 MW) alimentato a GPL -

capannone F ⁽²⁾

E24 emissioni rilasciate dal gruppo elettrogeno alimentato a gasolio (0,066 MW) a servizi dei capannoni A e B ⁽³⁾

emissioni rilasciate dagli estrattori d'aria e dalle ventole posizionate nei capannoni: ⁽⁴⁾

capannone E n. 4 ventole
capannone F n. 16 ventole
capannone C n. 12 ventole
capannone A n. 12 ventole

(1) emissioni non soggette ad autorizzazione in quanto derivanti da attività in deroga ex art. 272, c. 1 del D.Lgs. n. 152/06, ricadente nella fattispecie impiantistica riportata alla lett.ra m) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del citato decreto legislativo;

(2) emissioni non soggette ad autorizzazione in quanto generate da impianti non rientranti tra i medi impianti di combustione (art. 273-bis, comma 10, lett.ra q-bis), del D.Lgs. n. 152/06) e, pertanto, ricadenti nelle attività in deroga ex art. 272, c. 1 e nella fattispecie impiantistica riportata alla lett.ra dd) della parte I, dell'allegato IV alla parte quinta del citato decreto legislativo;

(3) emissioni non soggette ad autorizzazione in quanto derivanti da attività in deroga ex art. 272, c. 1 del D.Lgs. n. 152/06, ricadente nella fattispecie impiantistica riportata alla lett.ra bb) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del citato decreto legislativo;

(4) emissioni non soggette ad autorizzazione ricadenti nella fattispecie prevista dall'art. 272, comma 5, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in quanto adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, umidità ed altre condizioni attinenti il microclima degli ambienti;

emissioni idriche (vedi integrazioni documentali del mese di ottobre 2020):

S0 scarico dei servizi igienici recapitanti in fossa biologica a tenuta

S1/S2/S3/S4/S5/S6 (vedi planimetria rete di raccolta acque di scarico, in atti): scarichi delle acque meteoriche di dilavamento di prima e seconda pioggia scolanti sui piazzali adibiti al transito dei veicoli

- recapito finale acque di prima pioggia: fosso vernile perimetrale (non classificato)
- recapito finale acque di seconda pioggia: fosso vernile perimetrale (non classificato)
- pozzetti di campionamento: PP1/PP2/PP3/PP4/PP5/PP6

DATO ATTO che:

- la ventilazione dei capannoni è di tipo misto naturale e forzato con l'ausilio di estrattori d'aria posizionati sulle pareti laterali;
- le acque di lavaggio dei due capannoni avicoli vengono inviate a due vasca di raccolta, di cui una di 27 m³ (per i capannoni A, E, C) e una di 48 m³ (per il capannone F) e, successivamente, utilizzate per lo spandimento agronomico;
- le acque meteoriche scolanti sui piazzali adibiti al transito dei veicoli, saranno inviate ai 6 pozzetti dotati di valvola di chiusura a galleggiante per la separazione dalle acque di prima pioggia da quelle di seconda pioggia, con funzione di ispezione (PPx), al fine di consentire all'autorità competente di svolgere eventuali controlli;

CONSIDERATO, pertanto, che:

- per la matrice "aria":
 - i punti di emissione in atmosfera convogliati compresi da E1 a E24 non sono soggetti ad autorizzazione in quanto derivanti da attività in deroga ex art. 272, c. 1 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ricadenti nelle fattispecie impiantistiche riportate nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta dello stesso decreto legislativo;
 - gli estrattori e le ventole adibiti alla ventilazione dei capannoni sono esclusi dal Titolo I della parte quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in quanto adibiti al ricambio dell'aria, in relazione alla temperatura, umidità e altre condizioni attinenti al microclima degli ambienti (art. 272, comma 5 del citato decreto legislativo);
- per la matrice "acque":

- lo scarico S0 non è soggetto ad autorizzazione in quanto trattasi di acque reflue domestiche recapitanti in fossa a tenuta;
 - le acque di prima e seconda pioggia rilasciate dai pozzetti S1/S2/S3/S4/S5/S6 non sono soggetti ad autorizzazione allo scarico in quanto trattasi di acque meteoriche di dilavamento scolanti sui piazzali adibiti al transito dei veicoli (*artt. 2, comma 1, lett.ra d) e 18, comma 2, della disciplina scarichi regionale contenuta nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise*);
- l'iter istruttorio si è svolto nel rispetto delle procedure indicate negli artt. 29-ter e 29-quater del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e, in sintesi:
- con nota in data 15/10/2018, acquisita al prot.llo dell'Ente al n. 135478 del 25/10/2018, il titolare dell'azienda zootecnica CASSETTA Pietro, sita in Via Monti, 16 del Comune di Cercemaggiore (CB), ha inoltrato istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
 - con determinazione dirigenziale n. 1065 del 14/03/2019, in atti, si è disposta l'esclusione dell'intervento di potenziamento dell'allevamento zootecnico di che trattasi dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
 - con nota in data 11/07/2019 prot. n. 86693, la Regione Molise ha inviato, alle amministrazioni interessate, la comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzativo di cui in oggetto;
 - in data 17/07/2019 è stato pubblicato, sul sito web della Regione Molise, l'avviso per il pubblico ai sensi dell'art. 29-quater, comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - in data 21 luglio 2020 si è tenuta la riunione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea, ai sensi degli artt. 14, comma 2 e 14-ter della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., al termine della quale i rappresentanti intervenuti hanno espresso parere favorevole al rilascio del provvedimento autorizzativo di che trattasi, a condizione che venisse prodotta la documentazione integrativa evidenziata nel corso dei lavori della conferenza stessa e venissero adottate tutte le prescrizioni e le modalità gestionali imposte nel provvedimento di AIA e nella relazione istruttoria definitiva dell'Arpa Molise;
 - con nota in data 10/09/2020 prot. n. 139278 si è provveduto a richiedere alla ditta di che trattasi la documentazione integrativa necessaria per la predisposizione della relazione istruttoria definitiva;
 - con nota acquisita al prot.llo dell'Ente al n. 187416 del 3/12/2020, in atti, l'ARPA Molise ha trasmesso la Relazione Istruttoria Finale;

RILEVATO che la proposta di potenziamento dell'allevamento avicolo e suinicolo in parola è stata oggetto di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), conclusasi con esclusione da detta procedura, giusta determinazione dirigenziale della Regione Molise n. 1065 del 14/03/2019, in atti;

ATTESO che, con il citato provvedimento di esclusione dalla VIA, si è stabilito di porre a carico del proponente la seguente condizione ambientale:

“In relazione alle eventuali interferenze tra le opere in progetto e gli areali a diverso grado di pericolosità/rischio perimetrali nell'ambito dei Piani e studi territoriali disponibili, la ditta dovrà fornire, in sede di AIA, opportuni approfondimenti geologici con particolare riferimento agli aspetti di stabilità geomorfologica dell'area, al fine di definire la compatibilità idrogeologica dell'intervento.”

VISTA la Relazione Geologica a firma del Dott. Geol. Giuseppe DI CRISCIO, depositata, in atti, con la quale sono stati approfonditi gli aspetti geomorfologici dell'area oggetto di intervento, così come richiesto quale condizione ambientale in ambito VIA;

ATTESO che la presente autorizzazione integrata ambientale riguarda esclusivamente l'esercizio dell'attività di allevamento intensivo di pollame e suini e, pertanto, non si è ritenuto necessario procedere alla valutazione della citata Relazione Geologica, in quanto legata essenzialmente alla costruzione delle opere oggetto di ampliamento dell'azienda;

RITENUTO, quindi, di dover demandare dette valutazione all'ARPA Molise, quale verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali stabilite nel provvedimento di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) sopra menzionato;

DATO ATTO che:

- nel periodo di evidenza pubblica, successivo alla pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito web della Regione Molise, non risultano pervenute, da parte dei soggetti interessati, osservazioni concernenti il procedimento autorizzativo in parola;
- dalla verifica della documentazione presentata a corredo dell'istanza di A.I.A., si rileva che il tecnico incaricato dal titolare dell'azienda di che trattasi ha dichiarato che, per l'attività espletata nello stabilimento, non sussiste l'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del predetto D.M. n. 141/2016, le installazioni IPPC per le quali non è necessaria la presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies dello stesso decreto legislativo;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 marzo 2017, n. 58, recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017;

DATO ATTO che, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 10, comma 3 del suddetto D.M. n. 58/2017, sino all'emanazione dei provvedimenti con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento al decreto stesso, continuano ad applicarsi le tariffe vigenti stabilite dalle regioni o dalle province autonome;

RICHIAMATE, pertanto:

- la delibera n. 580 del 30 maggio 2007 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a determinare le tariffe da applicare per l'espletamento delle istruttorie relative al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, ai sensi dell'ex art. 18, comma 1, del D. Lgs n. 59/05, da versare in favore della Regione Molise a titolo di acconto;

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008, emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo Economico e con il Ministero della Salute, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dall'ex D.Lgs. n. 59/2005;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce, ad ogni effetto, le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco di cui all'Allegato IX alla parte II dello stesso decreto legislativo;

RILEVATO che la ditta proponente ha prodotto la valutazione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L. n. 447/95, debitamente e positivamente valutata dall'ARPA Molise in sede di istruttoria;

DATO ATTO che, le "emissioni in atmosfera" e gli "scarichi" delle acque rilasciati complessivamente dall'installazione di che trattasi non sono soggetti ad autorizzazione e che, pertanto, non si rende necessario provvedere alla loro sostituzione;

VISTI, in particolare:

- gli esiti della prima conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 21 luglio 2020, a conclusione della quale la conferenza stessa ha espresso, all'unanimità, "parere favorevole al rilascio del provvedimento autorizzativo di che trattasi, a condizione che venisse prodotta la documentazione integrativa evidenziata nel corso dei lavori della conferenza stessa e venissero adottate tutte le prescrizioni e le modalità gestionali imposte nel provvedimento di AIA e nella relazione istruttoria definitiva dell'Arpa Molise";

- la documentazione integrativa prodotta dal titolare dell'azienda, in atti;

- la Relazione Istruttoria finale, corredata dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMA), predisposta dallo Staff AIA dell'Arpa Molise in funzione del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, trasmessa a questo Ente con nota acquisita al prot. n. 187416 del 3/12/2020, in atti, allegata al presente dispositivo sotto la lett.ra "A", quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la Relazione Istruttoria predisposta dall'ARPA Molise tiene conto, tra l'altro:

- delle odierne disposizioni legislative regionali introdotte con il Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 25 del 06/02/2018;

- del riordino del quadro normativo di cui alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dal D.Lgs. n. 183/2017;

- del Documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica - febbraio 2009 (BREF Energy Efficiency February 2009), con particolare riferimento ai capitoli riscaldamento (par. 3.3), ventilazione (par. 3.9) e illuminazione (par. 3.10);

- della Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., si considera acquisito

l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non hanno partecipato alla riunione della conferenza di servizi, ovvero, pur partecipandovi, non hanno espresso, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, la propria posizione;

CONSIDERATO che, rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011, utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell'Interno è stata accertato che *"a carico del Sig. CASSETTA Pietro e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011"*, giusta comunicazione rilasciata in data 8/02/2021, in atti;

CONSIDERATO che l'installazione di che trattasi non risulta certificata secondo le norme UNI ENISO 14001, per cui la durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è stabilita in anni 10 (dieci), termine massimo per il successivo riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione stessa;

DATO ATTO che:

- l'azienda "CASSETTA Pietro" non è soggetta alla disciplina delle attività industriali a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. n. 105/2015;
- la predetta azienda non ha in atto procedure di bonifica di siti contaminati di cui al Titolo V della parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

VERIFICATO che il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie in favore dell'ARPA Molise, come risulta da copia del dettaglio di pagamento, acquisito per le vie brevi, in atti, necessarie ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo di che trattasi, in conformità al DM 24 aprile 2008;

RILEVATO che l'imposta di bollo, a cui è assoggettata il presente atto ai sensi del D.P.R. n. 642/72, è stata assolta tramite apposizione ed annullamento della marca da bollo di € 16,00 avente i seguenti estremi identificativi, trattenuta dal titolare dell'azienda a disposizione degli organi di controllo:

Identificativo: 01191089304591
Data emissione: 7/04/2021

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in coerenza con le decisioni assunte in sede di conferenza di servizi e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 29-quater, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in favore della ditta "CASSETTA Pietro", per l'esercizio della propria installazione IPPC esistente destinata "all'allevamento intensivo costituito da più di 40.000 posti pollame e più di 2.000 posti suini", sito in Via Monti, 16 del Comune di Cercemaggiore (CB);

VISTI:

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato e integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014";
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15/05/2014 avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario incaricato dall'ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;

ATTESO che nei confronti del sottoscritto Direttore del II Dipartimento della Regione Molise, intervenuto nel procedimento di che trattasi per il Direttore del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto degli esiti della conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 21 luglio 2020, le cui conclusioni sono riportate in premessa;
3. di prendere atto della Relazione Istruttoria Finale predisposta dallo Staff AIA dall'ARPA Molise, corredata dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMI), allegata complessivamente al presente

dispositivo sotto la lett.ra “A”, quale parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che, nello specifico, la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) avanzata dal titolare dell'azienda zootecnica “MALATESTA Antonio”, riguarda l'esercizio dell'attività principale IPPC **codice 6.6 (a) e (b)** dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., di “**allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti e suini con più di 2.000 posti**”;

5. di prendere atto, altresì, del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), allegato al presente dispositivo sotto la lett.ra “B”, quale parte integrante e sostanziale;

6. di rilasciare, pertanto, ai sensi dell'art. 29-quater, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in favore del Sig. CASSETTA Pietro, nato a Cercemaggiore (CB) il 3/04/1965, per l'esercizio dell'attività esistente di “**allevamento intensivo costituito da più di 40.000 posti pollame e più di 2.000 posti suini**”, svolta presso la propria azienda sita in Via Monti, 16 del Comune di Cercemaggiore (CB), sui terreni identificati al Catasto al foglio n. 49 p.lle 773, 775, 776, 768, 478, 550, 552 del comune medesimo, avente le seguenti caratteristiche:

Allevamento intensivo di polli da carne

Capannone A	superficie utile m ² 1.545,60	n. max capi per ciclo: 20.092	n. cicli/anno: 4,5
Capannone C	superficie utile m ² 1.545,60	n. max capi per ciclo: 20.092	n. cicli/anno: 4,5
Capannone E	superficie utile m ² 938,12	n. max capi per ciclo: 12.195	n. cicli/anno: 4,5
Capannone F	superficie utile m ² 1.854,87	n. max capi per ciclo: 24.113	n. cicli/anno: 4,5

Allevamento intensivo di suini da ingrasso

Capannone G1	superficie utile m ² 1.288,00	n. max capi per ciclo: 1.300	n. cicli/anno: 1,6
Capannone G1	superficie utile m ² 1.288,00	n. max capi per ciclo: 1.300	n. cicli/anno: 1,6

7. di autorizzare, a tal fine, la predetta società ad effettuare nella citata installazione, le seguenti produzioni massime di polli e suini da carne:

Allevamento intensivo di pollame (nei capannoni A, C, E ed F):

Capacità produttiva massima per ciclo	76.000 capi (al netto della mortalità)
N. cicli di ingrasso/anno:	4,5
Periodo di vuoto sanitario:	15 – 20 gg.
Capacità produttiva massima per anno	342.000 capi (al netto della mortalità)
Produzione stimata di carne/anno:	1.026 Mg

Allevamento intensivo di suini (nei capannoni G1 e G2):

Capacità produttiva massima per ciclo	2.600 capi
N. cicli di ingrasso/anno:	1,6
Capacità produttiva massima per anno	4.160 capi
Produzione stimata di carne/anno:	582,40 Mg

8. di prendere atto che il processo produttivo proposto dalla predetta ditta prevede, a carico delle matrici ambientali “aria” e “acque”, il seguente assetto emissivo complessivo:

emissioni in atmosfera:

emissioni convogliate:

- E1 emissioni rilasciate dallo sfiato del silos 1 a servizio del capannone A ⁽¹⁾
- E2 emissioni rilasciate dallo sfiato del silos 2 a servizio del capannone A ⁽¹⁾
- E3 emissioni rilasciate dallo sfiato del silos 1 a servizio del capannone C ⁽¹⁾
- E4 emissioni rilasciate dallo sfiato del silos 2 a servizio del capannone C ⁽¹⁾
- E5 emissioni rilasciate dallo sfiato del silos 1 a servizio del capannone E ⁽¹⁾
- E6 emissioni rilasciate dallo sfiato del silos 2 a servizio del capannone E ⁽¹⁾
- E7 emissioni rilasciate dallo sfiato del silos 1 a servizio del capannone F ⁽¹⁾
- E8 emissioni rilasciate dallo sfiato del silos 2 a servizio del capannone F *

- E9 emissioni rilasciate dallo sfiato del silos 1 a servizio del capannone G1 e G2 ⁽¹⁾
- E10 emissioni rilasciate dallo sfiato del silos 2 a servizio del capannone G1 e G2 ⁽¹⁾
- E11 emissioni rilasciate dallo sfiato del silos 3 a servizio del capannone G1 e G2 ⁽¹⁾
- E12 emissioni rilasciate dal riscaldatore aria 1 Cikki 80 (pot. 0,08 MW) alimentato a GPL – capan. A ⁽²⁾
- E13 emissioni rilasciate dal riscaldatore aria 2 Cikki 80 (pot. 0,08 MW) alimentato a GPL – capan. A ⁽²⁾
- E14 emissioni rilasciate dal riscaldatore aria 3 Cikki 80 (pot. 0,08 MW) alimentato a GPL – capan. A ⁽²⁾
- E15 emissioni rilasciate dal riscaldatore aria 4 Cikki 80 (pot. 0,08 MW) alimentato a GPL – capan. A ⁽²⁾
- E16 emissioni rilasciate dal riscaldatore aria 1 Cikki 80 (pot. 0,08 MW) alimentato a GPL – capan. C ⁽²⁾
- E17 emissioni rilasciate dal riscaldatore aria 2 Cikki 80 (pot. 0,08 MW) alimentato a GPL – capan. C ⁽²⁾
- E18 emissioni rilasciate dal riscaldatore aria 3 Cikki 80 (pot. 0,08 MW) alimentato a GPL – capan. C ⁽²⁾
- E19 emissioni rilasciate dal riscaldatore aria 4 Cikki 80 (pot. 0,08 MW) alimentato a GPL – capan. C ⁽²⁾
- E20 emissioni rilasciate dal riscaldatore aria 1 Cikki 70 (pot. 0,07 MW) alimentato a GPL – capan. E ⁽²⁾
- E21 emissioni rilasciate dal riscaldatore aria 2 Cikki 70 (pot. 0,07 MW) alimentato a GPL – capan. E ⁽²⁾
- E22 emissioni rilasciate dal riscaldatore aria 3 Cikki 70 (pot. 0,07 MW) alimentato a GPL – capan. E ⁽²⁾
- E23 emissioni rilasciate dal riscaldatore aria 1 Cikki 70 (pot. 0,07 MW) alimentato a GPL – capan. F ⁽²⁾
- E24 emissioni rilasciate dal riscaldatore aria 2 Cikki 70 (pot. 0,07 MW) alimentato a GPL – capan. F ⁽²⁾
- E25 emissioni rilasciate dal riscaldatore aria 3 Cikki 70 (pot. 0,07 MW) alimentato a GPL – capan. F ⁽²⁾
- E26 emissioni rilasciate dal riscaldatore aria 4 Cikki 70 (pot. 0,07 MW) alimentato a GPL – capan. F ⁽²⁾
- E27 emissioni rilasciate dal riscaldatore aria 5 Cikki 70 (pot. 0,07 MW) alimentato a GPL – capan. F ⁽²⁾
- E28 emissioni rilasciate dal riscaldatore aria 6 Cikki 70 (pot. 0,07 MW) alimentato a GPL – capan. F ⁽²⁾
- E24 emissioni rilasciate dal gruppo elettrogeno alimentato a gasolio (0,066 MW) a servizi dei capannoni A e B ⁽³⁾

emissioni rilasciate dagli estrattori d'aria e dalle ventole posizionate nei capannoni: ⁽⁴⁾

capannone E	n. 4 ventole
capannone F	n. 16 ventole
capannone C	n. 12 ventole

capannone A n. 12 ventole

(1) emissioni non soggette ad autorizzazione in quanto derivanti da attività in deroga ex art. 272, c. 1 del D.Lgs. n. 152/06, ricadente nella fattispecie impiantistica riportata alla lett.ra m) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del citato decreto legislativo;

(2) emissioni non soggette ad autorizzazione in quanto generate da impianti non rientranti tra i medi impianti di combustione (art. 273-bis, comma 10, lett.ra q-bis), del D.Lgs. n. 152/06) e, pertanto, ricadenti nelle attività in deroga ex art. 272, c. 1 e nella fattispecie impiantistica riportata alla lett.ra dd) della parte I, dell'allegato IV alla parte quinta del citato decreto legislativo;

(3) emissioni non soggette ad autorizzazione in quanto derivanti da attività in deroga ex art. 272, c. 1 del D.Lgs. n. 152/06, ricadente nella fattispecie impiantistica riportata alla lett.ra bb) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del citato decreto legislativo;

(4) emissioni non soggette ad autorizzazione ricadenti nella fattispecie prevista dall'art. 272, comma 5, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in quanto adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, umidità ed altre condizioni attinenti il microclima degli ambienti;

emissioni idriche (vedi integrazioni documentali del mese di ottobre 2020):

S0 scarico dei servizi igienici recapitanti in fossa biologica a tenuta

S1/S2/S3/S4/S5/S6 (vedi planimetria rete di raccolta acque di scarico): scarichi delle acque meteoriche di dilavamento di prima e seconda pioggia scolanti sui piazzali adibiti al transito dei veicoli

- recapito finale acque di prima pioggia: fosso vernile perimetrale (non classificato)
- recapito finale acque di seconda pioggia: fosso vernile perimetrale (non classificato)
- pozzetti di campionamento: PP1/PP2/PP3/PP4/PP5/PP6

9. di prendere atto che:

- per la matrice "aria":

- i punti di emissione in atmosfera convogliati compresi da E1 a E24 non sono soggetti ad autorizzazione in quanto derivanti da attività in deroga ex art. 272, c. 1 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ricadenti nelle fattispecie impiantistiche riportate nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta dello stesso decreto legislativo;

- gli estrattori e le ventole adibiti alla ventilazione dei capannoni sono esclusi dal Titolo I della parte quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in quanto adibiti al ricambio dell'aria, in relazione alla temperatura, umidità e altre condizioni attinenti al microclima degli ambienti (art. 272, comma 5 del citato decreto legislativo);

- per la matrice "acque":

- lo scarico S0 non è soggetto ad autorizzazione in quanto trattasi di acque reflue domestiche recapitanti in fossa a tenuta;

- le acque meteoriche scolanti sui piazzali adibiti al transito dei veicoli, saranno inviate ai 6 pozzetti (S1/S2/S3/S4/S5/S6) dotati di valvola di chiusura a galleggiante per la separazione dalle acque di prima pioggia da quelle di seconda pioggia, con funzione di ispezione (PPx), al fine di consentire all'autorità competente di svolgere eventuali controlli;

- le acque di prima e seconda pioggia rilasciate dai pozzetti S1/S2/S3/S4/S5/S6 non sono soggette ad autorizzazione allo scarico in quanto trattasi di acque meteoriche di dilavamento scolanti sui piazzali adibiti al transito dei veicoli (artt. 2, comma 1, lett.ra d) e 18, comma 2, della disciplina scarichi regionale contenuta nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise);

- il presente provvedimento non sostituisce nessuna delle autorizzazioni ambientali riportate nell'allegato IX alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

10. di far obbligo alla predetta ditta "CASSETTA Pietro" di esercire l'attività di "allevamento intensivo costituito da più di 40.000 posti pollame e più di 2.000 posti suini", nel rispetto dei processi produttivi, organizzativi e logistici riportati nella documentazione tecnica elencata in premessa, così come presentata, integrata e depositata presso l'autorità competente ed esaminata nel corso della conferenza di servizi svoltasi nell'ambito del percorso procedimentale A.I.A. nonché nel rispetto delle modalità, delle prescrizioni e delle condizioni ambientali riportate nel presente provvedimento, nella Relazione Istruttoria Finale predisposta dall'ARPA Molise, corredata dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMI), allegata complessivamente al presente dispositivo sotto la lett.ra "A", quale parte integrante e sostanziale e nel Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), allegato al presente dispositivo sotto la lett.ra "B", quale parte integrante e sostanziale;

11. di stabilire che, ai sensi dell'art. 29-octies, commi 3 e 9 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il riesame della presente autorizzazione integrata ambientale verrà disposta dall'autorità competente:

- entro **4 (quattro) anni** dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- quando saranno trascorsi **10 (dieci) anni** dalla data di rilascio del presente provvedimento autorizzativo;
- al verificarsi di una delle condizioni previste all'art. 29-octies, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

12. di demandare all'ARPA Molise, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'attività di vigilanza sul rispetto di quanto previsto e programmato nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nella Relazione Istruttoria finale AIA e nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMI) allegati alla stessa, con oneri a carico del gestore e, in particolare sulla verifica:

- delle condizioni e prescrizioni riportate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- della regolarità delle misure e del funzionamento dei dispositivi atti a prevenire l'inquinamento nonché sul rispetto dei valori limite di emissione;
- dell'ottemperanza agli obblighi di comunicazione in caso di inconvenienti e/o incidenti che influiscono in modo significativo sull'ambiente;

13. di stabilire, inoltre, che:

- l'autorità competente può disporre, fermo restando le misure di controllo e vigilanza in capo all'ARPA Molise, ispezioni straordinarie sull'impianto ai sensi dell'art. 29-decies, comma 4, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la Regione Molise, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno alla salute, né da comunicazione al Sindaco del Comune di Cercemaggiore (CB), ai fini dell'assunzione delle eventuali misure, ai sensi dell'art. 217 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative o di esercizio in assenza di autorizzazione, la Regione Molise provvede ad emettere i provvedimenti indicati nell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

14. di richiamare la ditta "CASSETTA Pietro" al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- dovranno essere rispettate scrupolosamente le modalità gestionali, i limiti di emissione e le frequenze degli autocontrolli riportate nella Relazione Istruttoria Finale predisposta dallo Staff AIA dall'ARPA Molise e nel relativo Piano di Monitoraggio e Controllo (PMI), allegati complessivamente sotto la lett.ra "A", quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento nonché gli obblighi di trasmissione dei relativi esiti agli organi competenti, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- dovranno essere rispettate le modalità di smaltimento dei reflui zootecnici riportate nel Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), allegato al presente dispositivo sotto la lett.ra "B", quale parte integrante e sostanziale;
- prima di dare attuazione a quanto previsto nella presente autorizzazione integrata ambientale, dovrà essere data comunicazione alla Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali e all'ARPA Molise, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- dovranno essere rispettate tutte le disposizioni contenute nell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- i pozzetti S1/S2/S3/S4/S5/S6, che rilasciano le acque meteoriche di dilavamento di prima e seconda pioggia, scolanti sui piazzali adibiti al transito dei veicoli, dovranno essere dotati di idonei sistemi per il campionamento, resi accessibili per i controlli da parte dell'ARPA Molise;
- dovrà essere fornita, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'assistenza tecnica necessaria per lo svolgimento di qualsivoglia verifica tecnica da parte degli organi di controllo, sia per il prelievo dei campioni che per la raccolta di qualsivoglia informazione necessaria ai fini della protezione ambientale;
- dovrà essere informato tempestivamente la Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali e l'ARPA Molise, in caso di inconvenienti o eventi imprevisti che incidano in maniera significativa sull'ambiente; in ogni caso, il gestore dell'installazione dovrà adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti;

h. le acque di lavaggio dei capannoni e i reflui zootecnici prodotti dall'allevamento dovranno essere trattati e gestiti nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 25/02/2016, nel Piano Nitrati della Regione Molise approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 25/2018 nonché nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMI) e nel "Piano di Utilizzazione Agronomica" (PUA), allegati al presente provvedimento rispettivamente sotto le lett.re "A" e "B";

i. la comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, corredata dal Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), dovrà essere rinnovata, con le modalità e con le tempistiche stabilite nel DM 7 aprile 2006 e nel Piano Nitrati della Regione Molise, a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento;

j. la gestione dei rifiuti e, in particolare le operazioni di deposito temporaneo, avvio al recupero o smaltimento, legata agli interventi di manutenzione, pulizia e disinfezione dei locali, dovranno avvenire nel rispetto delle norme vigenti;

k. il gestore dovrà assicurarsi che l'allevamento sia gestito da personale adeguatamente preparato e, pertanto, tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a:

- effetti potenziali sull'ambiente durante il normale esercizio degli impianti e delle fasi lavorative;
- prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
- importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione;

l. le operazioni di macinazione e miscelazione delle materie prime per la produzione dei mangimi, nonché il trasferimento delle stesse e dei prodotti finiti da e per le aree di stoccaggio, dovranno essere svolte in modo da evitare o minimizzare le emissioni di polveri diffuse in atmosfera;

m. le materie prime per la produzione di mangimi ed i mangimi stessi dovranno essere stoccati in strutture idonee atte a contenere le dispersioni di polveri e a minimizzare la produzione di rifiuti;

n. il gestore dovrà esercire l'allevamento secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni in atmosfera di inquinanti in forma diffusa, in ottemperanza alle prescrizioni generali dettate dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii.;

o. al fine di ridurre le emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stabulazione, la rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali dovrà avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali;

p. dovrà, comunque, essere posta particolare attenzione alla cura della qualità della lettiera attraverso controlli frequenti, assicurando la densità ottimale di capi per unità di superficie (in particolare a fine ciclo), governando gli sprechi idrici, e aggiungendo, qualora necessario, idonee quantità di paglia o altro materiale;

q. l'allevamento dovrà essere dotato di impianti per l'abbeveraggio degli animali idonei ad evitare ogni spandimento di acqua sul pavimento (o sulla lettiera), al fine di minimizzare la possibilità di fermentazione delle deiezioni con conseguente produzione di odori;

r. qualora il fronte di emissione degli estrattori d'aria sia orientato verso strade pubbliche o verso fabbricati extra aziendali o altre costruzioni aziendali, dovranno essere adottati accorgimenti per limitare la dispersione delle eventuali polveri estratte;

s. il gestore dovrà provvedere alla piantumazione di un'idonea vegetazione arborea o arbustiva autoctona lungo il margine perimetrale dell'allevamento; qualora, per il rispetto delle norme del codice civile o dei regolamenti comunali, sia impossibile realizzare tale perimetro arboreo, dovranno essere realizzate idonee barriere alternative (rete ombreggiante/frangivento, muro, ecc.);

t. qualora, la gestione dell'allevamento provochi conclamate e ripetute situazioni di disagio dovute al diffondersi di sostanze odorose nell'ambiente circostante, il gestore dovrà:

- su richiesta dell'autorità competente, fornire delle soluzioni gestionali/impiantistiche alle problematiche emerse;
- eseguire, successivamente alla messa in atto delle soluzioni proposte e al fine di verificarne l'efficacia, un piano di monitoraggio della situazione odorigena complessiva. Tale piano dovrà essere concordato e validato dal Dipartimento Provinciale competente dell'ARPA Molise;

u. tutti gli impianti termici la cui produzione di calore è esclusivamente destinata al riscaldamento, alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti (ivi incluse le strutture di stabulazione degli

- animali) o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari per uno o più edifici, dovranno rispettare i requisiti indicati al Titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.. I combustibili ammessi in tali impianti sono quelli previsti dall'allegato X - parte I sezione 2 del citato decreto legislativo;
- v. dovrà essere predisposto ed inviato alla Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali e all'ARPAM Molise, **entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dall'anno 2022**, il report relativo all'anno precedente in cui devono essere descritte le attività di monitoraggio effettuate e i relativi risultati;
- z. ogni eventuale variazione progettuale che modifichi permanentemente le capacità produttive, ovvero, ogni variazione dei materiali generati dalla produzione, dovrà essere comunicata alla Regione Molise e all'ARPA Molise nonché valutata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- aa. la ditta dovrà, eventualmente, uniformarsi ai valori limite che verranno fissati dall'autorità competente in materia di emissioni odorigene, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 272 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- bb. il presente provvedimento autorizzativo, contestualmente alla documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di AIA, dovrà essere custodito presso l'installazione, a disposizione delle autorità competenti per il controllo;
15. di dare atto che rimane salva la possibilità per l'amministrazione regionale di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti al presente atto autorizzativo, sulla base di successive prescrizioni tecniche da parte dell'ARPA Molise e/o a seguito dell'emanazione di norme nazionali e comunitarie di settore;
16. di stabilire, infine, che:
- a. il mancato rispetto delle prescrizioni, dei limiti di emissione e delle modalità gestionali riportate nel presente atto ed, in particolare, nel Rapporto Istruttorio Finale predisposto dall'ARPA Molise e nel Piano di Monitoraggio e Controllo, allegati complessivamente al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, comporterà, a carico della ditta "CASSETTA Pietro", l'avvio delle procedure di cui all'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- b. il titolare della predetta ditta è tenuto a corrispondere a proprio carico, ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e secondo quanto disposto dal D.M. 6 marzo 2017 n. 58, il pagamento delle tariffe per i costi che saranno sostenuti per le istanze di modifica o riesame nonché per i successivi controlli, così come richiamati dall'art. 29-decies, comma 3 del predetto decreto legislativo;
- c. dovranno essere rispettate tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di tutela ambientale;
- d. il proponente, nonché gestore dell'installazione di che trattasi, resta l'unico responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza rispetto allo stato dei luoghi e alla configurazione dell'impianto nonché degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'installazione;
17. di precisare che il presente atto viene rilasciato esclusivamente ai fini dell'esercizio dell'attività di allevamento intensivo di pollame e suini, in attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo III bis della parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e, pertanto, non esonera la ditta dall'acquisizione di ulteriori eventuali pareri, assensi, nulla-osta ed autorizzazioni non ricomprese nello stesso e funzionali e/o necessari per la costruzione delle opere oggetto di ampliamento e lo svolgimento delle attività autorizzate, ivi comprese quelli in materia ambientale, edilizia, urbanistica, di prevenzione incendi, di rischi sismici e di sicurezza sul lavoro;
18. di demandare all'ARPA Molise le valutazioni sulla Relazione Geologica prodotta dal Dott. Geol. Giuseppe DI CRISCIO, depositata, in atti, quale verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali stabilite nel provvedimento di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), giusta determinazione dirigenziale della Regione Molise n. 1065 del 14/03/2019, volte ad approfondire gli aspetti legati alla stabilità geomorfologica dell'area oggetto di intervento;
19. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

20. di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n. 376 del 01/08/2014;

21. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili;

22. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta "CASSETTA Pietro" con domicilio in Via Monti, 16 del Comune di Cercemaggiore (CB), all'ARPA Molise - Direzione Generale e Dipartimento Provinciale di Campobasso, al Comune di Cercemaggiore (CB), alla Provincia di Campobasso e alla ASREM competente per territorio;

23. di rendere noto, altresì, che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., copia della presente autorizzazione e di qualsiasi suo successivo aggiornamento sarà resa disponibile per la pubblica consultazione presso l'Ufficio "Autorizzazione Integrata Ambientale" del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Regione Molise nonché nella sezione "Valutazioni Ambientali" – sotto sezione "Autorizzazione Integrata Ambientale" del sito web della regione stessa;

24. di pubblicare il presente provvedimento su "Albo Pretorio on line" della Regione Molise e sul BURM come oggetto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Molise, ai sensi dell'art. 3 della Legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii. nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI
AMBIENTALI
IL DIRETTORE
MASSIMO PILLARELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82